



COMUNE DI CARDEDU

Provincia di Nuoro

DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 7 DEL 07.03.2017

COPIA

OGGETTO: Rimborsi delle spese di viaggio sostenute da amministratori comunali per missioni effettuate per conto e nell'interesse dell'ente con utilizzo del mezzo proprio.

L'anno DUEMILADICIASSETTE il giorno SETTE del mese di MARZO alle ore 18,10, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

Piras Matteo	Sindaco,	PRESENTE
Sabrina Cocco	Assessore,	ASSENTE
Simone Cucca	Assessore,	PRESENTE
Armando Molinaro	Assessore,	PRESENTE
Federico Scattu	Assessore,	PRESENTE

Quindi 4 presenti e 1 assente

Partecipa con funzioni consultive, referenti, d'assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario Comunale Dott.ssa Alessandra Pistis.

Presiede il Sindaco, il quale, constatato che gli intervenuti sono in numero legale dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Vista la circolare del Ministero dell'interno n.17202 in data 7 giugno 1990;

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri ex art. 49 del decreto legislativo n. 267/2000, dai responsabili delle Unità Operative:

SEGRETERIA, AA.GG., favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica

CONTABILITÀ, favorevole per quanto concerne la regolarità contabile

Richiamati:

- L'articolo 6, comma 12, del decreto legge n. 78 del 2010 a mente del quale " *A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli articoli 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417 e relative disposizioni di attuazione, non si applicano al personale contrattualizzato di cui al d.lgs. 165 del 2001 e cessano di avere effetto eventuali analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi*"
- L' articolo 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 a mente del quale: " *Al personale che per lo svolgimento di funzioni ispettive abbia frequente necessità di recarsi in località comprese nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'ufficio di appartenenza e comunque non oltre i limiti di quella provinciale può essere consentito, anche se non acquista titolo alla indennità di trasferta, l'uso di un proprio mezzo di trasporto con la corresponsione di un'indennità di L. 43 a chilometro quale rimborso spese di viaggio, qualora l'uso di tale mezzo risulti più conveniente dei normali servizi di linea. L'uso del mezzo proprio di trasporto deve essere autorizzato dal dirigente generale o da altro capo ufficio avente qualifica non inferiore a quella di primo dirigente o equiparata che, in sede di liquidazione di detta indennità, dovrà convalidare il numero dei chilometri percorsi indicati dagli interessati. Il consenso all'uso di tale mezzo viene rilasciato previa domanda scritta dell'interessato dalla quale risulti che l'amministrazione è sollevata da qualsiasi responsabilità circa l'uso del mezzo stesso. Nei casi in cui l'orario dei servizi pubblici di linea non sia conciliabile con lo svolgimento della missione o tali servizi manchino del tutto, al personale che debba recarsi per servizio in località comprese nei limiti delle circoscrizioni di cui al primo comma del presente articolo, può essere consentito, con l'osservanza delle condizioni stabilite nel comma precedente, l'uso di un proprio mezzo di trasporto. Per i percorsi compiuti nelle località di missione per recarsi dal luogo dove è stato preso alloggio al luogo sede dell'ufficio o viceversa e per spostarsi da uno ad altro luogo di lavoro nell'ambito del centro abitato non spetta alcun rimborso per spese di trasporto, né alcuna corresponsione di indennità chilometrica*";
- l'art. 8 della legge 417 del 26 Luglio 1978 così recita " *La misura dell'indennità chilometrica di cui al primo comma dell'art. 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, è ragguagliata ad un quinto del prezzo di un litro di benzina super vigente nel tempo. Sulle misure risultanti va operato l'arrotondamento per eccesso a lira intera. Il dipendente statale trasferito di autorità, per il trasporto di mobili e masserizie può servirsi, nei limiti di peso consentiti e previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza, di mezzi diversi dalla ferrovia. In tal caso le spese saranno rimborsate con una indennità chilometrica di L. 60 a quintale o frazione di quintale superiore a 50 chilogrammi, fino ad un massimo di 40 quintali per i mobili e le masserizie e di un quintale a persona per il bagaglio. Il rimborso non potrà comunque superare la spesa effettivamente sostenuta e documentata. Al dipendente è rimborsata inoltre l'eventuale spesa sostenuta per pedaggio autostradale. L'indennità dovuta per i percorsi o frazioni di percorso non serviti da ferrovia o altri servizi di linea e quella per i percorsi effettuati a piedi in zone prive di strada, a norma degli articoli 12, settimo comma, e 19, terzo comma, della legge 18 dicembre 1973 n. 836, sono elevate, rispettivamente a L. 100 ed a L. 150 a chilometro. L'indennità prevista dall'art. 19, comma quarto, della stessa legge è elevata a L. 150 a chilometro. Le indennità di cui ai commi terzo, quinto e sesto del presente articolo sono rideterminate annualmente ai sensi del precedente art. 1, nei limiti dell'aumento percentuale riportato all'indennità di trasferta*";
- l'art. 9, della legge n. 417/1978 che così recita: " *quando particolari esigenze di servizio lo impongano e qualora risulti economicamente più conveniente, l'uso del proprio mezzo di trasporto può essere autorizzato, con provvedimento motivato, anche oltre i limiti della circoscrizione provinciale*"

Richiamato altresì l'art 41 comma 4 del CCNL 14.9.2000 Regioni ed Autonomie Locali il quale recita " *Il dipendente può essere eccezionalmente autorizzato ad utilizzare il proprio mezzo di trasporto, sempreché la trasferta riguardi località distante più di 10 Km dalla ordinaria sede di servizio e diversa dalla dimora abituale, qualora l'uso di tale mezzo risulti più conveniente dei normali servizi di linea. In tal caso si applica l'art.43, commi 2 e ss., e al dipendente spetta l'indennità di cui al comma 2, lettera a), eventualmente ridotta ai sensi del comma 8, il rimborso delle spese autostradali, di parcheggio e dell'eventuale custodia del mezzo ed una indennità chilometrica pari ad un quinto del costo di un litro di benzina verde per ogni Km.*"

Considerato che:

- la normativa generale, in riferimento ai rimborso delle spese di viaggio, all'art. 84, comma 1 del T.U.E.L. prevede che " *Agli amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori del capoluogo del Comune ove ha sede il rispettivo Ente, previa autorizzazione del capo dell'Amministrazione, nel caso di componenti degli organi esecutivi, ovvero del presidente del consiglio, nel caso di consiglieri, è dovuto esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, nella misura fissata con Decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con in Conferenza Stato - città ed autonomie locali*". Risulta, inoltre. abrogato, ogni riferimento ad ulteriori rimborsi forfettari.

- Il DM. del 4 agosto 2011 all'art. 2, recante "Rimborso delle spese di viaggio", ha previsto che *"in occasione di missioni istituzionali svolte fuori dal capoluogo del comune ove ha sede l'Ente di appartenenza, agli Amministratori degli enti locati spetta il rimborso delle spese di viaggio entro i limiti stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente del comparto Regioni-autonomie locali"*.
- Il summenzionato comma 12 dell'art. 6 del D.L. n.78 del 2010 ha escluso, dalla data di entrata in vigore del decreto (31 maggio 2010), l'applicazione, al personale contrattualizzato ex D.Lgs. 165 del 2001, dell'art. 15 della Legge n. 836/1973 e 8 della Legge n. 417/1978, nonché di eventuali analoghe disposizioni dei contratti collettivi. Tale esclusione, in ragione dell'esplicito rinvio di cui all'art. 2 del DM. richiamato, trova, quindi, applicazione anche per gli amministratori degli enti locali (cfr. in termini, da ultimo, Sezione regionale di controllo per la Campania - Parere n.21/2013);

Atteso che le norme richiamate sopra ed il contratto collettivo dei dirigenti del comparto Regioni – Enti locali indicavano quale criterio di rimborso della spesa sostenuta in caso di missione utilizzando il mezzo proprio il riferimento al prezzo della benzina su base chilometrica, ma che le stesse sono venute meno a seguito delle disposizioni citate;

Atteso altresì che sull'argomento si è manifestato un difforme indirizzo interpretativo tra Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti, come evidenziato dai pareri:

- Corte dei Conti, Sez. riunite 7 febbraio 2011, n. 8 e n. 9;
- Corte dei Conti, Sez. riunite, 5 aprile 2011, n. 21;
- Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, delibera n. 20 del 7 – 10 maggio 2012;
- Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per il Lazio, Delibera n. 4 del 30 gennaio - 2 febbraio 2012;
- Corte dei Conti, Sezione regionale per il Piemonte, Delibera n. 400/2013/SRCPIE/PAR del 19/11/2013.

Considerato che le Sezioni riunite della Corte dei conti sono intervenute per chiarire l'ambito e le modalità di applicazione della nuova disciplina risultante dall'art. 6, co. 12 del d.l.n. 78 del 2010:

- In un primo tempo hanno evidenziato che *"l'autorizzazione è finalizzata esclusivamente alla copertura assicurativa dovuta dall'amministrazione in base alle vigenti disposizioni in materia, esclusa ogni possibilità di rimborso delle spese per l'utilizzo del mezzo proprio"* (Corte dei conti, sez. riunite 7 febbraio 2011, n. 8 e n. 9).
- Successivamente, hanno riconosciuto: *"... possibile il ricorso a regolamentazioni interne volte a disciplinare, per i soli casi in cui l'utilizzo del mezzo proprio risulti economicamente più conveniente per l'Amministrazione, forme di ristoro del dipendente dei costi dallo stesso sostenuti che, però, dovranno necessariamente tenere conto delle finalità di contenimento della spesa introdotte con la manovra estiva e degli oneri che in concreto avrebbe sostenuto l'Ente per le sole spese di trasporto in ipotesi di utilizzo dei mezzi pubblici di trasporto ..."* (Corte dei conti, sez. riunite, 5 aprile 2011, n. 21).

Ritenuto:

- che, in sostanza, ferma l'inapplicabilità delle norme richiamate dal co. 12, dell'art. 6 del d.l. n. 78, gli enti locali possono adottare specifici regolamenti che disciplinino la materia, a valere per i casi nei quali non vi sia la possibilità di ricorrere a mezzi pubblici o di proprietà dell'Ente, individuando un criterio di rimborso che tenga conto delle indicazioni risultanti dalla sopra citata deliberazione delle Sezioni riunite (Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per le Marche, 14 maggio 2015)
- che le considerazioni svolte sopra sono valide anche in relazione alle spese di missione degli amministratori locali in virtù del rinvio operato dal citato art. 2 del D.M. 4 agosto 2011, poiché per il rimborso delle spese di viaggio essi sono destinatari dei medesimi limiti previsti per i dirigenti degli enti locali (cfr. Corte dei Conti, Sez. reg. contr. Lazio n. 4 del 30.01.2012; Campania n. 21 del 14.2.2013; Emilia-Romagna n. 208 del 16.4.2013; Piemonte n. 390 del 19.11.2013; Piemonte n. 400 del 19.11.2013);

Rilevato dunque necessario adottare una regolamentazione che disciplini i casi di rimborso dell'amministratore che intenda o debba avvalersi del mezzo proprio, in analogia con quanto previsto per i dirigenti, sulla base dei principi e delle indicazioni risultanti dalle deliberazioni n. 8, 9 e 21 del 2011 delle Sezioni riunite della Corte dei conti, adottando una soluzione conforme a quella affermata dalle Sezioni Riunite, secondo cui la soluzione concreta deve essere tale da non eludere il divieto e idonea a non *"pregiudicare l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa o a comportare un incremento dei costi (ricorso ad autovetture di servizio, car sharing, noleggio auto, etc.)"*.

Ritenuto, alla luce delle sopracitate normative ed orientamenti della Corte dei Conti, approvare la seguente direttiva in materia di missioni e trasferte degli amministratori dell'Ente:

"Al verificarsi della necessità di effettuare spostamenti nell'interesse dell'Ente gli amministratori devono fare ricorso prioritariamente all'autovettura di servizio attualmente in dotazione.

In ogni caso in cui la scarsa frequenza delle corse dei mezzi pubblici esistenti nella zona renda l'utilizzo del mezzo di proprietà dell'amministratore più conveniente sotto il profilo del tempo impiegato assicurando un più rapido rientro presso la sede dell'Ente, secondo una valutazione

effettuata dal Sindaco, verrà corrisposto un indennizzo per l'utilizzo del mezzo proprio per accesso alla sede di missione pari al prezzo della benzina verde, (dato mensile tenuto conto del giorno della missione, estrapolato dalle statistiche pubblicate sul sito istituzionale del MISE (Ministero dello Sviluppo economico) – Statistiche dell'Energia - Prezzi Medi Nazionali Mensili BENZINA SENZA PIOMBO rapportato ai chilometri di strada percorsi, ipotizzando una percorrenza media di 10 Km con un litro di benzina (pertanto il rimborso è pari a: numero Km percorsi/percorrenza media con un 1 litro di benzina x costo di 1 litro di benzina verde)".

Ritenuto che la suddetta regolamentazione interna, riguardante i soli casi in cui l'utilizzo del mezzo proprio risulti economicamente più conveniente per l'Amministrazione, tiene conto delle finalità di contenimento della spesa introdotte con la recente normativa e degli oneri che in concreto avrebbe sostenuto l'Ente per le sole spese di trasporto in ipotesi di utilizzo dei mezzi pubblici di trasporto" (Sez. riun. 15 aprile 2011, n. 21).

Richiamata la Delibera n. 38/2016 del 29 dicembre 2016 della Sezione Autonomie della Corte dei Conti;

Dato atto che il presente provvedimento ha natura organizzativa e rientra pertanto nel novero delle competenze della Giunta, ex art. 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto ed acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto ed acquisito il parere favorevole del Segretario Generale dell'Ente in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi e favorevoli, nelle forme di legge espressi:

DELIBERA

Di approvare, per le ragioni indicate in parte narrativa da intendersi qui richiamate, la seguente direttiva in materia di missioni e trasferite degli amministratori dell'Ente:

"Al verificarsi della necessità di effettuare spostamenti nell'interesse dell'Ente gli amministratori devono fare ricorso prioritariamente all'autovettura di servizio attualmente in dotazione.

In ogni caso in cui la scarsa frequenza delle corse dei mezzi pubblici esistenti nella zona renda l'utilizzo del mezzo di proprietà dell'amministratore più conveniente sotto il profilo del tempo impiegato assicurando un più rapido rientro presso la sede dell'Ente, secondo una valutazione effettuata dal Sindaco, verrà corrisposto un indennizzo per l'utilizzo del mezzo proprio per accesso alla sede di missione pari al prezzo della benzina verde, (dato mensile tenuto conto del giorno della missione, estrapolato dalle statistiche pubblicate sul sito istituzionale del MISE (Ministero dello Sviluppo economico) – Statistiche dell'Energia - Prezzi Medi Nazionali Mensili BENZINA SENZA PIOMBO rapportato ai chilometri di strada percorsi, ipotizzando una percorrenza media di 10 Km con un litro di benzina (pertanto il rimborso è pari a: numero Km percorsi/percorrenza media con un 1 litro di benzina x costo di 1 litro di benzina verde)".

Di dare atto che l'applicazione della norma in questione regolerà anche le spese sostenute nella fase intercorrente tra le date di entrata in vigore dell'art.6, comma 12 ex L.122/2010 e di efficacia della nuova disposizione regolamentare e ciò sino all'eventuale successivo emendamento della stessa alla luce di ulteriori pronunce della Corte dei Conti, Sezione riunite.

Di dichiarare la presente deliberazione. a seguito di separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 267 del 18.08.2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
F.to Ing. Matteo Piras

IL SEGRETARIO
F.to Dott.ssa Alessandra Pistis

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA' TECNICA
Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267
FAVOREVOLE

Il Responsabile del Servizio Segreteria, AA.GG.
F.to Dott. Antonio Piras

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA' CONTABILE
Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267
FAVOREVOLE

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.TO Dott. Antonio Piras

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

- Che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. 267/2000:
- È stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno 14.03.2017 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1);
- E' divenuta esecutiva il giorno 07.03.2017 in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4)

Dalla Residenza comunale, 14.03.2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Alessandra Pistis

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DA SERVIRE PER USO AMMINISTRATIVO.

IL RESPONSABILE SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Dott. Antonio Piras